



ISTITUTO
PROFESSIONALE
RUFFILLI

www.ipruffilli.edu.it

Via Romanello da Forlì, 6 - 47121 Forlì (FC)

tel. 0543 34925 - Fax 0543 34401

c.f. 92083840402 - c.m. FORF040008 - c.u.u. UF36US

nome ufficio: Uff_eFatturaPA

e-mail: forf040008@istruzione.it

pec: forf040008@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

**AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H)
DEL D.I. 129/2018**



INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 3 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI.....	7
ART. 4 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI	8
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	10
ART. 6 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI.....	10
ART. 7 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE.....	10
ART. 8 – L’AVVISO UNICO	11
ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIONE	13
ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE	13
ART.11 - IL DOCENTE MADRELINGUA	14
ART.12 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE	15
ART.13 - NOMINA SENZA SELEZIONE	15
ART.14 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI	16
ART.15 - FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO.....	17
ART.16 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA F.P.....	17
ART.17 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
ART.18 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD.....	19
ART. 19 – OBBLIGHI FISCALI E PREVIDENZIALI.....	21
ART.20 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ANDAMENTO DELL’INCARICO.....	21
ART. 21 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE	22
ART. 22 - DOVERI E RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO.....	22
ART. 23 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE	22
ART.24 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (PerlaPA).....	23
ART. 25 - AVVISI ANDATI DESERTI	23
ART. 26 – CONTROLLI PREVENTIVI DI LEGITTIMITÀ	23
ART. 27 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI.....	23
ART. 28 – MODIFICHE	24
ART.29 – PUBBLICITÀ.....	24
ART.30 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	24

PREMESSA

Nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per peculiari attività ed insegnamenti al fine, nell'ambito delle scelte operate, di tipo didattico, educative e formative, di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Occorre distinguere le attività negoziali regolate dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs50/2016 e s.m.i.) dalla selezione di Esperti: ognuna di queste due attività segue regole proprie e non è ammesso applicare quelle di un settore all'altro, nemmeno per analogia.

- 1) Nel caso in cui i progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali non trovino corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni / studenti, è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica.
- 2) Un altro caso di ricorso ad Esperti esterni è quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'I.S.A. è autorizzata ad attuare.
- 3) Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività di carattere non formativo.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalle Circolari Ministeriali. Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare. Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a **rendere pubblici i criteri di selezione** ancor prima di procedere alla selezione stessa.¹

¹ "In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo." Circ. Min. Funz. P. n.5/2006.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*;

VISTO in particolare l’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l’art.44 §4 Reg, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l’art.45 §2 lettera h) Reg, secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei **criteri** e dei **limiti** per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* (T.U.);

VISTO in particolare l’art.7 §6 e §6bis TU, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l’art. 53 TU sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, amenoché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 *“Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 *“Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]”*;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente 2016/18 e 2006/2009 per le parti non abrogate;

VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n°6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo";

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON³ e la successiva "errata-corrige" Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

VISTO lo Schema di Regolamento predisposto dal M.I. ed inviato con nota AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0025415.04-11-2021,

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 §4 D.I. 129/2018;

APPROVA E DELIBERA

il presente Regolamento per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti, facente parte del Regolamento di Istituto.

ART. 1 – DEFINIZIONI

- «**D.I.**» o «**D.I. 129/2018**»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «**Schema di Regolamento**»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «**T.U.**»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

- «**CCNL**»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «**Dirigente Scolastico**» o «**D.S.**»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.l.;
- «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituzione**»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «**Incaricati**»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «**Incarichi**» o «**Incarico**»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore².

² La Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n. 2/2008 aggiungeva anche “, né ottemperare agli obblighi di pubblicità”; tuttavia questa previsione si intende abrogata dalla successiva...

ART. 3 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;**
- l'amministrazione **deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;**
- la prestazione deve essere di **natura temporanea e altamente qualificata;**
- devono essere **preventivamente determinati** durata, luogo, oggetto e **compenso della prestazione³.**

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato.

E' fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

³ Da quest'ultimo punto discende l'impossibilità di "mettere a gara" l'affidamento dell'incarico basandolo sulla valutazione della minor richiesta economica da parte dei candidati.

ART. 4 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, un'apposita Commissione, costituita generalmente dal D.S. o da un suo delegato, dal D.S.G.A. e da un Docente della materia/progetto interessato, **stabilisce la griglia di valutazione ed i requisiti minimi**, in termini di titoli culturali e professionali nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono, che saranno esplicitati di volta in volta in ogni singolo progetto.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria⁴.

Si valuteranno, quindi:

- a. I titoli di studio/culturali
- b. I titoli professionali (es. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto)
- c. I titoli scientifici (es. pubblicazioni)
- d. Le competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

I titoli dovranno trovare corrispondenza nel curriculum vitae (di norma su modello europeo).

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

⁴ Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato⁵:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) È un professionista che opera nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- c) Opera per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Istituto

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo⁶.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto o verrà confermata d'ufficio se svolta presso una P.A.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto o dal Dirigente scolastico se presente un'unica candidatura.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

IN CASO DI RICORSO AD APPALTO DI SERVIZI

Alle volte può capitare che – invece di Esperti Persone Fisiche – l'Istituto ritenga di optare per l'affidamento di un appalto di servizi ad una Società esterna, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).

Anche in questo caso l'Istituto può richiedere all'O.E. che invierà i suoi Esperti, che questi possiedano alcuni requisiti specifici (si pensi agli esperti "madrelingua"); in tal caso detti requisiti dovranno essere certificati mediante produzione di un C.V. della cui veridicità risponde la Società appaltata, in quanto il rapporto dell'Istituto scolastico è con la Società, non con i singoli Esperti.

⁵ Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

⁶ Per questo è necessario specificare nell'Avviso i requisiti minimi da possedere per essere qualificato come "esperto con comprovata specializzazione" e per l'accertamento della maturata esperienza nel settore, che non può essere limitata a quella maturata nel medesimo Istituto scolastico.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interpellanti interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
3. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni/contratti con Enti vari (Appalti di Servizi).

ART. 6 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 4 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 e dell'art. 7 §6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna⁷.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE



Previa emanazione da parte del Dirigente Scolastico di **apposita determina di avvio della procedura di ricerca e selezione**, il DSGA predispone l'Avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi MINIMI:

1. Il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L'OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. la DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in

⁷ Pensiamo allo Psicologo che, per evidenti ragioni di opportunità, è preferibile reperire all'esterno dell'Istituto, anche se eventualmente presente tra il personale dipendente.

- cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La DURATA della prestazione;
 5. Il COMPENSO offerto;
 6. I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 7. I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
 8. La SCADENZA e le MODALITA' di presentazione della candidatura;
 9. tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
 10. indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
 11. La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (**dipendente**, se il prescelto è un dipendente dello stesso Istituto o se è in regime di Collaborazione Plurima, o **autonomo**, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
 12. L'eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
 13. L'INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679)⁸.

ART. 8 – L'AVVISO UNICO



La procedura canonica completa prevederebbe 7 giorni di Avviso Interno + 15 giorni di Avviso per le Collaborazioni Plurime + 15 giorni per l'Avviso Pubblico = 1 mese e 1 settimana, senza contare il tempo tecnico necessario a redigere i decreti di selezione deserta eccetera.

In caso di urgenza, è ammesso ricorrere al cosiddetto "Avviso Unico", che racchiude anche tutti tre gli Avvisi precedenti, nel limite unico di 15 giorni.

Ricorrendo il caso, è necessario porre particolare attenzione perché l'Avviso Unico dovrà riportare tutte le voci suscettibili di modifiche duplicate o triplicate.

Ad esempio, la scadenza potrà essere differenziata: entro 7 giorni per il Personale Interno o entro 15 giorni per tutti gli altri Candidati (questo ci permette di sapere in "anticipo" rispetto la scadenza dell'Avviso che tipo di Candidature aspettarci).

La tipologia di rapporto giuridico dovrà essere chiaramente differenziata:

- "Incarico" per il personale interno all'Istituto scolastico;
- "Incarico di Collaborazione Plurima" ai sensi dell'art. 35 (docenti) o 57 (ATA) del C.C.N.L. per il Personale di altri Istituti che è chiamato ad esplicare un'attività per la quale è stato assunto presso l'Istituto di titolarità⁹;

⁸ In questo contesto non serve raccogliere il consenso al trattamento, in quanto i dati vengono trattati a norma di legge e su richiesta dell'interessato. (Considerando n.40 e 44 - Art.4 punto 11 (azione inequivocabile) - Art.6 §1 lettera b ("il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso") Regolamento (UE) 2016/679).

⁹ Ricordiamo che, ai sensi dell'art. Art. 52. Disciplina delle mansioni (Art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998) del D.Lgs 165/2001: §1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni

- “Contratto” ai sensi degli articoli 2222 e segg. del codice civile negli altri casi.

La retribuzione dovrà essere anch'essa chiaramente differenziata:

- Tabella n. 5 per i Docenti interni o con incarico di Collaborazione plurima;
- Tabella n. 6 per gli ATA interni o con incarico di Collaborazione plurima;
- Aliquota oraria prevista per tutti gli altri.

Allo stesso modo il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali:

- Previsto in caso di Incarico a Personale Interno o di altri Istituti che è chiamato ad esplicare un'attività per la quale è già stato assunto nell'Istituto di titolarità¹⁰;
- Non previsto in caso di Incarico a Personale Interno che è chiamato a prestare un'attività diversa da quella per la quale è stato assunto¹¹;
- Non previsto per gli Esperti esterni, eccetto che per quelli con contratto di lavoro autonomo occasionale i cui proventi superano i 5.000 euro.

E così via.

Importante! In caso di più candidature saranno esaminate ed eventualmente accolte prima quelle interne, poi quelle di altri istituti scolastici ed infine quelle di aspiranti esterni.

Le graduatorie saranno per singola tipologia di candidati.

equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento [...omissis...]. Pertanto, gli articoli 35 e 57 del CCNL devono trovare la loro applicazione all'interno della norma di legge e, quindi, riferirsi esclusivamente all'espletamento di mansioni per le quali il soggetto è stato assunto nell'Istituto di provenienza, non potendo il secondo Istituto adibire il lavoratore a mansioni diverse, nell'ambito dello stesso Contratto di Lavoro. Vedi anche l'Art.2103 del codice civile.

¹⁰ Ricordiamo che, ai sensi dell'art. Art. 52. Disciplina delle mansioni (Art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998) del D.Lgs 165/2001: §1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento [...omissis...]. Pertanto, gli articoli 35 e 57 del CCNL devono trovare la loro applicazione all'interno della norma di legge e, quindi, riferirsi esclusivamente all'espletamento di mansioni per le quali il soggetto è stato assunto nell'Istituto di provenienza, non potendo il secondo Istituto adibire il lavoratore a mansioni diverse, nell'ambito dello stesso Contratto di Lavoro. Vedi anche l'Art.2103 del codice civile.

¹¹ Ad esempio: per un Docente impiegato in corsi di Formazione ad altri Docenti dell'Istituto, perché l'incarico che esplica nell'Istituto di titolarità è docente di alunni e non docente di personale.



ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico/contratto occorre che il candidato:

- a. sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b. goda dei diritti civili e politici, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego¹² e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non sia sottoposto a procedimenti penali **ostativi al rapporto di pubblico impiego** o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici e/o dal contatto con minorenni.

Tenendo conto della recente uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. *Brexit*), per la contrattualizzazione dei docenti di **madrelingua inglese** si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come **“esperto”**, dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo**, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa.

ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

Il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o deve essere comunque consono alle attività e alle finalità della scuola.

B - Incarichi relativi ai PON/PNRR

I criteri saranno quelli indicati di volta in volta nei singoli avvisi PON e o PNRR.

¹² Anche se il rapporto di lavoro non sarà di tipo dipendente

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere:

In questi casi *di norma* si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata o dal G.O.P. se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 11 - IL DOCENTE MADRELINGUA



Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages)¹³ o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.; tuttavia verranno valutate attentamente le competenze del docente anche per gli altri progetti.

ART.12 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) terranno in considerazione i criteri definiti e saranno realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, il D.S.G.A.¹⁴ e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.

ART.13 - NOMINA SENZA SELEZIONE

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno dell'Istituto, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- a) assoluta urgenza determinata dalla **imprevedibile** necessità di conferire l'incarico; urgenza che deve essere **determinata da fattori esterni all'Istituzione Scolastica** e non da ritardi nel mettere in campo le procedure previste;
- b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione, ad esempio l'invito ad uno scrittore a parlare del suo libro);
- c) precedente procedura comparativa (interna ed esterna) andata deserta¹⁵;
- d) prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa¹⁶.

¹³ TEFL (teaching English as a foreign language) e TESL (teaching English as a second language) si confondono spesso. La differenza è, teoricamente, che il TEFL (o EFL) è l'insegnamento dell'inglese fuori dal mondo anglofono, mentre il TESL (o ESL) è l'insegnamento dell'inglese ai non anglofoni in un paese anglofono. Questa distinzione viene osservata raramente... EFL e ESL sono interscambiabili. TESOL o ESOL (English for speakers of other languages) è un termine che viene spesso usato in UK per descrivere l'insegnamento dell'inglese agli stranieri che hanno deciso di stabilirsi nel paese (tratto da <https://www.esl.ch/it/centro-di-formazione-per-insegnanti/gli-acronimi-dell-insegnamento-delle-lingue-professori.htm>, consultato in data 16/10/2018).

¹⁴ La presenza del DSGA è quanto mai opportuna per le implicazioni amministrative e legali che possono dipendere dalle scelte effettuate.

¹⁵ Schema di Regolamento del Ministero dell'Istruzione

¹⁶ Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134.

La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto “intuitu personae”¹⁷, che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso-spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione simili, si possa non procedere alle procedure comparative¹⁸.

ART.14 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 7.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano presentato il progetto qualitativamente migliore per la scuola (in caso di corrispettivo forfetario, comunque da dichiarare a priori).

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell’Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico. La Commissione non ha alcun titolo per individuare un “vincitore” o per assegnare l’incarico; questi sono compiti esclusivi del Dirigente.

Si rammenta, infine, che qualsiasi atto del Dirigente (fatta esclusione di quelli espressamente previsti da norme specifiche) è suscettibile di ricorso e che acquista la validità di atto definitivo solamente dopo la pubblicazione all’albo online per **almeno 15 giorni**¹⁹.

Trascorsi i giorni indicati senza che siano giunte contestazioni o reclami, la graduatoria diventa definitiva.

¹⁷ La locuzione latina intuitu personae, da tradurre con l'italiano avuto riguardo alla persona, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti ed il rapporto di fiducia tra questi ed il committente (da Wikipedia 05/11/2018, modif.).

¹⁸ La Corte dei Conti ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento Diretto nei seguenti casi: 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122); 2) interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. 50/2016).

¹⁹ La mancata pubblicazione rende l’atto inefficace ex tunc. Per la Scuola, la norma è contenuta nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 14 comma 7: I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

ART.15 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, **il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione**, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente.

Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla **stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione**.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico/solare²⁰, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

ART.16 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA F.P.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra istituzione scolastica e/o di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165.

Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta direttamente dall'esperto alla propria segreteria.

Tale autorizzazione non è invece più prevista per gli incarichi quale Formatore per il Personale scolastico.

ART.17 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

²⁰ Ad esempio per il Progetto Orientamento scolastico

a) Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva espressa e delle eventuali penali per ritardo o inadempimento;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Venezia;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso ove necessario²¹;

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

d. Da quanto esposto nei due commi precedenti, il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello

²¹ Di solito il consenso non è necessario, in quanto la raccolta ed il trattamento dei dati avvengono per un motivo lecito, previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta dell'Esperto stesso.

proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

e. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico/solare, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso per causa da imputarsi all'Esperto stesso.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso o l'Avviso Unico lo menzioni specificatamente, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

ART.18 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD



Il compenso standard è così definito:

– PERSONALE INTERNO (COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE),

impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza. Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. <i>pro tempore</i> vigente.		

– PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE:

L'importo erogabile è di €. 37,00, elevabili a €. 51,65 nel caso di professori universitari (DI 12.10.1995, n. 326).

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato²²;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:
 - a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, salvaguardando la dignità del Lavoro; in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art.2233 c.c.).
 - b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto²³.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata²⁴.

²² Per i progetti PON può essere previsto un rimborso spese.

²³ Questo per almeno tre motivi. Innanzitutto non è ammesso impegnare somme che non siano già presenti a bilancio; per secondo, l'Unione Europea ha già aperto procedura di infrazione contro l'Italia per il ritardo dei pagamenti da parte della P.A., per terzo il professionista, a differenza di un'Azienda, non sempre possiede una riserva economica tale da poter far fronte a lunghi periodi di attesa senza percepire emolumenti.

²⁴ I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall'IVA, applicano il bollo nella stessa misura dei collaboratori occasionali, ma – dovendo emettere fattura elettronica – il bollo sarà versato con le modalità previste dall'art.1 del D.MEF 28/12/2018.

IMPORTANTE: i finanziamenti PNRR potrebbero indicare costi standard diretti e indiretti semplificati (OCS). Trattandosi di tipologie specifiche di finanziamenti e di procedure, si seguiranno, nel caso, le indicazioni del Ministero.

ART. 19 – OBBLIGHI FISCALI E PREVIDENZIALI

Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

ART. 20 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ANDAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment, se soggette ad IVA.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

L'IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso la fattura superi l'importo di € 77,47 e sia esente da IVA, è dovuta l'imposta di bollo a carico del prestatore d'opera, che **non può** rivalersi sull'Istituto (la PA non è mai soggetta a bollo). Nel caso in cui la fattura elettronica non riporti la dicitura "Bollo virtuale SI - € 2,00", la fattura deve essere liquidata egualmente senza la necessità di presentarla agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate perché, dal 4 febbraio 2021 è entrato in vigore un sistema automatizzato per rilevare l'obbligo dell'imposta di bollo sulle fatture inviate tramite SDI²⁵.

²⁵ Provvedimento A.d.E. 04/02/2021.

ART.21 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE

Per la **formazione al Personale** si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliere, € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie, € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

In questo caso non è dovuto, nemmeno al dipendente, il versamento delle quote previdenziali e assistenziali (INPDAP e Fondo Credito).

ART.22 - DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Erogare la prestazione convenuta.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi extracurricolari, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART.23 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART.24 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (PerlaPA)

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art.11, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA.

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del d.lgs.33/2013. Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del d.lgs.33/2013.

ART.25 - AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato a provvedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, o ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole²⁶ nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali.

In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica.

ART.26 – CONTROLLI PREVENTIVI DI LEGITTIMITÀ

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge²⁷, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

ART.27 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti si intendono espressamente abrogate.

²⁶ Attualmente il D.I. 28/08/2018, n°129

²⁷ Si pensi al RSPP o al DPO

ART.28 – MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato, al primo Consiglio di Istituto utile anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative.

ART.29 – PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.

ART.30 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il Segretario del Consiglio di Istituto

Prof.ssa Nuzia Varrazzo

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Nicolò Mazara

La Dirigente Scolastica

Lorella Zaali